

LEGGE REGIONALE N. 2 DEL 9-01-1995
REGIONE BASILICATA
NORME PER LA PROTEZIONE DELLA FAUNA SELVATICA OMEOTERMA
E PER IL PRELIEVO VENATORIO

Il Consiglio Regionale ha approvato.
Il Commissario del Governo ha apposto
il visto.
Il Presidente della Giunta Regionale
promulga la seguente legge:

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 1

Finalità

1. La Regione Basilicata, nel rispetto dei principi stabiliti dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157 e delle convenzioni internazionali, disciplina con la presente legge la gestione del territorio regionale ai fini faunistici, l'esercizio dell'attività venatoria, la tutela di tutte le specie appartenenti alla fauna selvatica.
2. Le disposizioni della presente legge attuano, altresì, i principi concernenti la conservazione degli uccelli selvatici di cui al IV comma dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1992, n. 157.
3. Il patrimonio faunistico ha carattere di risorsa limitata. Pertanto le funzioni connesse alla sua tutela ed alla regolamentazione del prelievo venatorio seguono il metodo della programmazione e sono attivate mediante appositi piani, che devono essere compatibili con altre iniziative inerenti la gestione del territorio e la salvaguardia ambientale.

ARTICOLO 2

Funzioni amministrative

1. La Regione esercita le funzioni amministrative di programmazione e di coordinamento ai fini della pianificazione faunistica - venatoria e svolge compiti di indirizzo, di controllo e sostitutivi nei casi previsti dalla presente legge e dal proprio statuto.

2. Le Province esercitano le funzioni amministrative previste dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, della legge n. 157/ 92 e della presente legge regionale.

3. La Regione e le Province, nell' espletamento delle rispettive funzioni in materia, si avvalgono dell' Istituto nazionale per la fauna selvatica (INFS), nonché del supporto scientifico della Università di Basilicata e di altri istituti scientifici specializzati nella ricerca.

ARTICOLO 3

Indirizzi programmatici

1. Tutto il territorio agro - silvo - pastorale della Regione è soggetto a pianificazione faunistico - venatoria finalizzata, per quanto attiene alle specie carnivore, alla conservazione delle effettive capacità riproduttive e al contenimento naturale di altre specie e, per quanto riguarda le altre specie, al conseguimento della densità ottimale e alla sua conservazione mediante la riqualificazione delle risorse ambientali e la regolamentazione del prelievo venatorio.

2. La Regione e le Province cooperano al fine della realizzazione della pianificazione faunistico - venatoria.

3. La Giunta Regionale, sentita la Commissione Consiliare competente nel rispetto delle disposizioni della presente legge, sulla base del piano regionale di sviluppo, tenuto conto degli orientamenti alla programmazione di cui all' art. 10 della legge n. 157/ 1992, emana gli indirizzi regionali di programmazione faunistico - venatoria.

4. Gli indirizzi regionali dispongono in ordine ai criteri di redazione dei piani faunistico - venatori provinciali in modo da garantirne la omogeneità . Gli indirizzi concernono inoltre:

a) istituzione delle oasi di protezione, nonché la individuazione delle zone di protezione lungo le rotte di migrazione dell' avifauna sulla base delle indicazioni dell' INFS;

b) la istituzione di centri pubblici di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale;

d) la costituzione di centri privati di riproduzione

di fauna selvatica allo stato naturale, aziende faunistico - venatorie e aziende agriturismo - venatorie, con riferimento alle modalità di costituzione e gestione, nonché i criteri relativi alle tipologie territoriali ove prioritariamente possono trovare idonea collocazione;

e) i criteri per la individuazione delle zone per l' addestramento e allenamento dei cani, nonché i criteri relativi alla loro gestione e le tipologie territoriali ove prioritariamente possono trovare idonea collocazione;

f) i criteri per la determinazione dei comprensori omogenei di cui all' art. 10, comma 7 della legge 157/ 1992, nonché i criteri di ammissibilità e di accoglimento delle richieste di esclusione dei fondi rustici dalla gestione programmata della caccia.

5. Le zone di cui al precedente comma, lettere a), b) e c), fanno parte del territorio specificatamente destinato alla protezione della fauna selvatica, ai sensi dell' art. 10, comma 3 e 4 della legge n. 157/ 1992, la cui estensione è fissata nella quota del 30% della superficie agro - silvo - pastorale di ciascuna provincia. In detta percentuale sono compresi i territori ove, anche per effetto di altre disposizioni, sia vietata l' attività venatoria.

ARTICOLO 4

Piano faunistico - venatorio regionale

1. La Regione, ai sensi e per gli effetti di cui all' art. 10, comma 10 della legge n. 157/ 1992, attua la pianificazione faunistico - venatoria mediante il coordinamento dei piani faunistico - venatori delle Province, sulla base degli indirizzi di cui al precedente art. 3.

2. A tal fine, la Giunta regionale, qualora riscontri la mancata corrispondenza dei piani faunistico - venatori provinciali ai criteri dettati negli indirizzi, invita la Provincia interessata ad adeguarsi entro il termine di 30 gg, scaduto il quale provvede direttamente all' adeguamento.

3. Il piano faunistico - venatorio regionale è approvato

dal Consiglio Regionale su proposta della Giunta e dura 5 anni. Prima della scadenza del 3 anno, le province possono presentare alla Regione ipotesi di modifica dei propri piani faunistico - venatori, utili a migliorare i contenuti del piano regionale.

4. La Regione, nel piano di cui al presente articolo:

a) assicura la destinazione di una quota del 30% del territorio agro - silvo - pastorale di ciascuna provincia a protezione della fauna selvatica;

b) garantisce che il territorio agro - silvo - pastorale di ciascuna provincia destinato ad aziende faunistico - venatorie, ad aziende agri - turistiche - venatorie ed a centri pubblici e privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale non superi globalmente la percentuale del 15%;

c) organizza, sentite le Province interessate, le organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello regionale, le associazioni venatorie maggiormente rappresentative a livello regionale, il territorio agro - silvo - pastorale destinato alla caccia programmata in ambiti territoriali di caccia (ATC);

d) garantisce l' omogeneità dei criteri per la determinazione del risarcimento, nonché per la corresponsione degli incentivi a favore dei proprietari o conduttori dei fondi rustici singoli e associati;

e) individua la destinazione delle aree su cui non sia stato possibile istituire oasi, zone di ripopolamento e cattura ai sensi della presente legge.

5. Qualora si presenti la necessità di individuare ambiti territoriali interessanti due o più Province contigue, anche appartenenti a Regioni confinanti, ai sensi dell' art. 14, comma 2, della Legge n. 157/ 1992, il Consiglio Regionale vi provvede previa intesa con gli Enti interessati.

ARTICOLO 5

Piani faunistico - venatori provinciali

1. Ai fini della realizzazione della pianificazione faunistico - venatoria regionale ed in coerenza con gli indirizzi emanati dalla Regione, le Province, sentiti i Comuni e le Comunità Montane ai sensi della legge regionale 31 agosto 1993, n. 47, predispongono i propri piani faunistico - venatori e li trasmettono alla Regione per il dovuto coordinamento.

2. I piani provinciali in coerenza con gli indirizzi emanati dalla Regione, sono articolati per comprensori omogenei e prevedono:

- a) le oasi di protezione destinate al rifugio, alla riproduzione ed alla sosta della fauna selvatica e le zone di protezione lungo le rotte migratorie dell' avifauna;
- b) le zone di ripopolamento e cattura;
- c) i centri pubblici e privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale;
- d) le zone ed i periodi per l' addestramento, l' allenamento e le gare dei cani;
- e) la individuazione e la localizzazione delle aree protette in cui sia comunque vietata l' attività venatoria anche per effetto di altre leggi e disposizioni;
- f) i criteri per la determinazione del risarcimento in favore dei proprietari o conduttori dei fondi rustici per i danni arrecati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole e alle opere approntate su fondi ricompresi nelle oasi di protezione, nelle zone di ripopolamento e nei centri pubblici di riproduzione;
- g) i criteri per la corresponsione degli incentivi in favore dei proprietari o conduttori dei fondi rustici, singoli o associati, che si impegnino alla tutela ed al ripristino degli habitat naturali ed all' incremento della fauna selvatica.

3. I piani provinciali contengono inoltre proposte di delimitazione degli ambiti territoriali di caccia ricadenti nel territorio di competenza, nonché la identificazione delle zone in cui sono collocabili gli appostamenti fissi.

4. Le Province trasmettono alla Regione i rispettivi Piani entro 60 giorni dalla emanazione degli indirizzi regionali. Qualora non si adempiano, la Giunta Regionale assegna un ulteriore termine di 30 giorni, decorso inutilmente il quale, provvede in via sostitutiva nell' ambito del piano regionale, di cui all' art. 4.

5. Per la predisposizione dei piani di cui al presente articolo, le Province si avvalgono del Comitato

tecnico faunistico venatorio provinciale.

ARTICOLO 6

Strumenti di programmazione

1. Ai fini del finanziamento regionale, le Province, entro il 30 aprile di ogni anno presentano il programma annuale di gestione provinciale.

2. La Giunta Regionale approva i programmi annuali presentati dalle Province e assegna contestualmente i relativi finanziamenti secondo i criteri di cui all' art. 37. La Giunta Regionale rinvia alle province i programmi annuali quando vi sia contrasto con le scelte definite dal piano faunistico - venatorio regionale, concedendo 30 giorni di tempo per il loro adeguamento.

3. Le Province presentano, unitamente al programma annuale di gestione, una relazione tecnico - economica sull' attività svolta nell' anno precedente, comprensiva dei dati sullo stato del territorio nei diversi comprensori omogenei, sulla frequenza dei cacciatori, sul numero delle infrazioni accertate e su ogni altro utile elemento.

4. Ai fini di una più efficace cooperazione, nonché per favorire la gestione integrata della pianificazione faunistico - venatoria regionale, le province e la Regione possono promuovere apposite conferenze di programmazione nei termini e con le modalità della legge regionale 31 agosto 1993, n. 47.

5. Per una valutazione complessiva sulla attuazione della presente legge, la Giunta Regionale, dandone comunicazione al Consiglio, organizza annualmente una conferenza con le organizzazioni professionali agricole, le associazioni ambientalistiche e venatorie.

ARTICOLO 7

Attività regionali di programmazione e di ricerca

1. La Regione provvede alla riorganizzazione dell' Ufficio n. 36 << Foreste, ecologia, caccia e pesca >> per adeguarlo ai compiti previsti dalla presente legge.

2. Per favorire la conoscenza delle specie della fauna selvatica e la diffusione dei principi di razionale e corretta gestione delle stesse, la Giunta Regionale promuove la collaborazione attiva delle organizzazioni professionali agricole, delle associazioni venatorie e di protezione ambientale, delle scuole.

3. La Giunta Regionale istituisce corsi di preparazione ed aggiornamento per dipendenti degli enti pubblici che abbiano per compito la tutela della fauna; a tali corsi è ammesso qualsiasi cittadino che ne faccia richiesta.

4. In sede di riorganizzazione dell' Ufficio di cui al 1 comma, la Giunta Regionale provvede, altresì, alla costituzione di un osservatorio degli habitat naturali e delle popolazioni faunistiche, con il compito di promuovere le ricerche per la raccolta e l' elaborazione dei dati relativi alla fauna selvatica, secondo le indicazioni e le direttive fornite dall' istituto nazionale per la fauna selvatica.

5. L' osservatorio svolge la propria attività di ricerca anche in collaborazione con l' INFS, con l' Università di Basilicata e con altri Istituti scientifici interessati alla gestione e conservazione del patrimonio faunistico.

6. L' osservatorio ha come compiti prioritari:

a) monitorare negli anni la struttura e la dinamica delle popolazioni di fauna selvatica;

b) determinare gli indici di abbondanza delle specie;

c) elaborare i dati del prelievo venatorio e pianificarlo in vista della conservazione delle risorse;

d) valutare e verificare l' attuazione dei piani di recupero e miglioramento ambientale, per la ricostituzione degli habitat naturali e per la conservazione di specie in emergenza faunistica.

7. All' osservatorio è assegnato personale regionale provvisto di competenze specifiche e di professionalità riconosciuta attraverso titoli ed esperienza acquisita.

8. I dati raccolti ed elaborati dall' osservatorio sono utilizzati ai fini della predisposizione del calendario

venatorio, di programmi di prelievo e di controllo, nonché delle attività di conservazione della fauna selvatica e dei suoi ambienti.

ARTICOLO 8

Comitato tecnico faunistico - venatorio provinciale

1. Il Comitato tecnico faunistico - venatorio provinciale è costituito, per ciascuna provincia, con deliberazione della Giunta Provinciale ed è composto:

- a) dall' Assessore provinciale alla caccia o da un suo delegato, che lo presiede;
- b) da tre rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale ed organizzate a livello provinciale o regionale;
- c) da un rappresentante per ciascuna delle associazioni venatorie nazionali organizzate a livello provinciale o regionale;
- d) da tre rappresentanti delle associazioni di protezione ambientale organizzate a livello provinciale o regionale e riconosciute in ambito nazionale;
- e) da un rappresentante dell' Ente nazionale per la cinofilia italiana (ENCI);
- f) dal coordinatore provinciale del Corpo Forestale dello Stato;
- g) da due rappresentanti dei Comuni della Provincia designati dall' ANCI.

2. Il Comitato è costituito entro tre mesi dalla entrata in vigore della presente legge sulla base delle designazioni delle organizzazioni ed associazioni di cui al precedente comma. Svolge le funzioni di segretario un funzionario del settore caccia della Provincia.

3. I nominativi di cui al comma 1 devono pervenire alla Provincia entro 15 giorni dalla richiesta, trascorsi i quali la Provincia provvede alle nomine, tenuto conto delle designazioni eventualmente pervenute. Il Comitato è validamente costituito qualora sia stata nominata la maggioranza dei componenti aventi titolo.

4. Sono conferiti al Comitato compiti tecnico consultivi per tutto quanto concerne l' applicazione

della presente legge.

5. I componenti durano in carica fino al rinnovo del Consiglio Provinciale.

ARTICOLO 9

Tassidermia e imbalsamazione

1. L' esercizio dell' attività di tassidermia e imbalsamazione, di seguito chiamata imbalsamazione, è subordinato al possesso di iscrizione all' Albo delle imprese artigiane e di autorizzazione rilasciata dal Presidente della Provincia competente per territorio.

2. I dipendenti di enti ed istituzioni pubbliche, quali i Musei di storia naturale e gli Istituti universitari, sono esonerati dal possesso dei documenti di cui al comma precedente, purchè esercitino l' attività di imbalsamazione per conto esclusivo degli enti e ne facciano comunque segnalazione alla Provincia.

3. L' imbalsamazione è consentita esclusivamente per gli esemplari appartenenti:

a) alla fauna selvatica e cacciabile nel territorio regionale o nazionale, purchè posseduta nel rispetto delle norme vigenti;

b) alla fauna esotica, purchè l' abbattimento, l' importazione e, comunque, il possesso siano avvenuti in conformità alla legislazione vigente in materia e non si tratti di specie protetta nel paese di origine o dagli accordi internazionali;

c) alla fauna domestica;

d) alla fauna proveniente da allevamento o della quale sia consentito l' abbattimento.

4. La Provincia può autorizzare la imbalsamazione di ogni specie di animale rinvenuto morto per cause naturali o accidentali.

5. L' imbalsamazione deve annotare giornalmente, su apposito registro vidimato dalla Provincia, i dati relativi agli animali consegnategli per la preparazione, le generalità di chi ha consegnato l' animale e le circostanze in cui ne è venuto in possesso. L' imbalsamatore deve negare la propria opera a chi rifiuti o non sia in grado di fornire notizie sulla provenienza degli

esemplari e deve immediatamente segnalare il caso alla Provincia.

6. L'imbalsamatore deve, altresì, rifiutare la propria opera e segnalare alla Provincia le richieste di preparazione riferite a specie protette o comunque non cacciabili, o le richieste che, pur riferite a specie cacciabili siano avanzate in periodi diversi da quelli stabiliti nel calendario venatorio, per la caccia delle specie in questione.

La Provincia disporrà in tali casi, provvedendo eventualmente alla conservazione ed all'uso didattico - scientifico, ai sensi dell' art. 4 della legge 7 febbraio 1992, n. 150.

7. L'imbalsamatore deve apporre, su tutti gli esemplari preparati e consegnati al committente, un contrassegno con il numero di riferimento del registro, gli estremi dell' autorizzazione e la data di preparazione.

8. L'imbalsamatore deve consentire in ogni momento agli incaricati della Provincia l' ispezione dei locali adibiti all' esercizio dell' attività .

9. L' inadempienza agli obblighi del presente articolo comporta la sospensione, da tre a sei mesi, dell' autorizzazione all' esercizio dell' attività di imbalsamazione. Se le inadempienze riguardano le disposizioni del comma 6, il Presidente della Provincia revoca l' autorizzazione,

ARTICOLO 10

Soccorso di fauna selvatica in difficoltà

1. Chiunque rinvenga fauna selvatica in difficoltà è tenuto a darne immediata comunicazione alla Provincia o al Comune nel cui territorio è avvenuto il rinvenimento ed eventualmente a consegnarla ai medesimi.

TITOLO II
ISTITUTI DI TUTELA DELLA FAUNA
E DELL' AMBIENTE

ARTICOLO 11

Miglioramenti ambientali

1. Le province promuovono la realizzazione di progetti di miglioramento ambientale in vista della valorizzazione del territorio e del ripristino degli equilibri naturali, per favorire la sosta dell' avifauna selvatica migratoria, e incremento della fauna selvatica autoctona ed il controllo delle specie di fauna selvatica anche nelle zone vietate dalla caccia. Il controllo, esercitato selettivamente, viene praticato, di norma, mediante l' utilizzo di metodi ecologici su parere dell' INFS, ai sensi dell' art. 19 - comma 2 - della legge n. 157/ 92 e dell' art, 11 - comma IV - della legge 6- 12- 1991, n. 394 nel caso di cattura nell' ambito territoriale di parchi.
2. A tali progetti potranno concorrere i proprietari o conduttori dei fondi, previa assegnazione di contributi in conto capitale, mediante:
 - a) la creazione di strutture per l' allevamento della fauna selvatica nonché dei riproduttori nel periodo autunnale;
 - b) la realizzazione e manutenzione di strutture di ambientamento della fauna selvatica;
 - c) coltivazioni programmate per l' alimentazione naturale dei mammiferi e degli uccelli;
 - d) l' utilizzazione programmata secondo piani di assestamento delle aree boschive la loro pulizia e manutenzione al fine di prevenire incendi;
 - e) la valorizzazione agrituristica di percorsi per l' accesso alla natura e alla conoscenza scientifica e culturale delle fauna ospite;
 - f) l' adozione di forme di lotta integrata o guidata, nonché il ricorso a tecniche colturali innovative non pregiudizievoli per l' ambiente.
3. Le Province prevedono i progetti di miglioramento ambientale, indicandone tempi e modalità , nei rispettivi programmi annuali di gestione. Per quanto riguarda gli interventi da effettuarsi nel territorio compreso negli ATC, i tempi e le modalità vengono concordati con i comitati direttivi degli stessi.

ARTICOLO 12

Oasi di protezione

1. Le oasi di protezione destinate al rifugio, alla riproduzione ed alla sosta della fauna selvatica sono istituite dalla Provincia, in attuazione del piano faunistico - venatorio di cui all' art. 4

2. Nelle oasi di protezione si effettuano interventi idonei alla conservazione della fauna selvatica, favorendo l' insediamento e l' irradimento naturale delle specie stanziali e la sosta delle specie migratorie.

3. Le Province gestiscono le oasi di protezione.

Per la gestione possono avvalersi del concorso di associazioni agricole, ambientaliste e venatorie. La priorità per la realizzazione degli interventi è affidata ai proprietari o conduttori i cui terreni ricadono nell' oasi.

4. Nelle oasi di protezione l' attività venatoria è vietata, così come ogni forma di disturbo o di nocimento della selvaggina.

5. Le oasi sono segnalate con tabelle conformi alle prescrizioni dell' art. 22 della presente legge e recanti la scritta << Oasi di protezione - Divieto di caccia >>. La segnaletica di cui sopra è integrata con la indicazione delle attività vietate o limitate ed è posta sulle principali vie o punti di accesso all' oasi.

6. La Provincia determina il perimetro delle oasi con apposita deliberazione, da notificare ai proprietari o conduttori dei fondi mediante affissione all' albo pretorio dei Comuni territorialmente interessati.

7. Qualora nei successivi 60 giorni sia presentata motivata opposizione, in carta semplice, da parte dei proprietari o conduttori di almeno il 40% della superficie da vincolare, l' oasi non può essere istituita. Nelle relative aree la Provincia provvede ai sensi delle indicazioni di cui al precedente art. 4, comma 4, lettera e).

8. Eccezionalmente, qualora ricorrano particolari necessità ambientali, la Regione può coattivamente istituire oasi di protezione, sentiti i Comuni o le Comunità Montane interessati.

ARTICOLO 13

Zone di protezione

1. Le Province, in attuazione degli indirizzi programmatici regionali, istituiscono zone di protezione lungo le rotte migratorie dell' avi - fauna segnalate dall' INFS
2. Le zone di protezione sono finalizzate agli interventi di sistemazione, mantenimento e ripristino degli ecosistemi interni e limitrofi a tali zone.
3. Le Province gestiscono le zone di protezione direttamente o avvalendosi della collaborazione di associazioni agricole, ambientalistiche e venatorie.
4. Le zone di protezione sono delimitate da tabelle conformi alle prescrizioni dell' art. 22 della presente legge, recanti la scritta << Zona di protezione - Divieto di caccia >>.
5. Le Province trasmettono annualmente alla Giunta Regionale una relazione sugli interventi svolti in dipendenza del presente articolo, anche ai fini degli adempimenti imposti alla Regione ai sensi dei commi 6 e 7 dell' art. 1 della L. 157/ 92.
6. La Giunta Regionale, ove la Provincia non adempia a quanto disposto dal comma 1 del presente articolo, previa assegnazione di un termine di gg 30 per l' adempimento, provvede direttamente.

ARTICOLO 14

Zone di ripopolamento e cattura

1. Le zone di ripopolamento e cattura, istituite con le modalità di cui ai commi 6, 7, del precedente art. 12, sono destinate alla riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale ed alla cattura della stessa per l' immissione sul territorio, in tempi e condizioni utili all' ambientamento, fino alla ricostituzione ed

alla stabilizzazione della densità faunistica ottimale per il territorio.

2. La Provincia gestisce le zone di ripopolamento e cattura costituendo per ciascuna zona una commissione composta pariteticamente da rappresentanti dei proprietari o conduttori dei fondi ricompresi nella zona e da rappresentanti dei cacciatori designati dal comitato di gestione dell' ATC in cui essa ricade.

3. La Commissione di cui al precedente comma trasmette annualmente alla provincia una relazione tecnico - economica sulla gestione. La Provincia verifica la rispondenza tra le attività svolte, i fondi erogati e le direttive da essa impartite.

4. Ciascuna zona di ripopolamento e cattura deve avere una superficie commisurata alle esigenze biologiche della specie principalmente interessate e deve essere adeguatamente tabellata dall' ente gestore con segnalazioni conformi all' art. 22, recanti la scritta << Zona di ripopolamento e cattura - Divieto di caccia >>.

ARTICOLO 15

Centri pubblici e privati
di riproduzione della fauna selvatica

1. I centri pubblici di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale sono finalizzati alla ricostruzione di fauna autoctona, da utilizzare esclusivamente per le azioni di ripopolamento del territorio regionale.

2. I centri pubblici sono istituiti, preferibilmente su terreni demaniali, dalle Province che ne curano anche la gestione, per la quale possono avvalersi della collaborazione delle Comunità Montane, dei Comuni singoli o associati, nonché degli organi di gestione degli ambiti territoriali di caccia, se ricadenti nei rispettivi territori.

3. La delimitazione e la segnalazione dei centri pubblici viene effettuata a cura dell' Ente gestore con le modalità di cui al precedente art. 12.

4. Le Province, sulla base delle previsioni del piano

faunistico - venatorio regionale, autorizzano gli imprenditori agricoli singoli o associati, che ne facciano richiesta, a costituire centri privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale. La superficie complessiva dei centri privati non può superare l' 1% della superficie agro - silvo - pastorale della Provincia.

5. Il provvedimento di autorizzazione determina il quantitativo minimo per specie che il centro privato è tenuto a produrre annualmente ed ogni altra prescrizione per il funzionamento.

Le Province esercitano la relativa attività di controllo e vigilanza.

6. Nei centri privati è vietato l' esercizio dell' attività venatoria. I centri sono delimitati da tabelle, a cura dei concessionari conformi alle prescrizioni dell' art. 22 e recanti la scritta << Centro privato di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale - Divieto di caccia.

7. Nessuna indennità è dovuta al concessionario per i danni eventualmente arrecati da specie selvatiche alla colture del Centro privato o a quelle limitrofe in suo possesso.

8. Le Province ai fini di ripopolamento, hanno diritto di prelazione sull' acquisto di selvaggina prodotta nei Centri privati. A tale scopo entro il mese di novembre di ciascun anno comunicano ai Centri privati il proprio fabbisogno di fauna selvatica.

9. Nei centri privati, il prelievo, tramite cattura degli animali appartenenti alle specie di indirizzo produttivo, è consentito ai fini di impresa agricola, al titolare dell' impresa, ai dipendenti nonchè alle persone nominativamente indicate nel provvedimento di autorizzazione.

ARTICOLO 16

Aziende agri - turistico - venatorie

1. Su richiesta dei soggetti interessati e sentito il parere dell' INFS, la Provincia può autorizzare, regolamentandola, l' istituzione di aziende agri - turistico - venatorie ai fini di impresa agricola.

2. L' attività venatoria è connessa alle attività

agricole di coltivazione del fondo, di selvicoltura e di allevamento del bestiame, la cui principalit  caratterizza l' esercizio dell' agricoltura.

3. Le aziende agri - turistico - venatorie sono finalizzate alla valorizzazione delle aree agricole svantaggiate, attraverso la organizzazione dell' attivit  venatoria. Esse devono preferibilmente essere situate in territori di scarso rilievo faunistico o coincidere con il territorio di una o pi  aziende agricole ricadenti in aree montane ovvero dismesse da interventi agricoli ai sensi del Reg (CEE) n. 1094/ 88 e successive modificazioni.

Non pu  essere autorizzata l' istituzione nelle zone umide e vallive.

4. La superficie minima per il rilascio dell' autorizzazione   di 200 ha. Deve altres  essere soddisfatta la condizione che fra le aziende agri - turistico - venatorie, e fra esse ed altri istituti faunistico - venatori gi  costituiti, intercorra una distanza di almeno 500 metri.

5. Nelle aziende agri - turistico - venatorie l' allenamento e l' addestramento dei cani da caccia senza sparo possono essere praticati per tutto l' anno; ai fini dell' addestramento il concessionario pu  fissare il tempo massimo giornaliero del cacciatore in azienda, nonch  stabilire i giorni di attivit  per singole specie di selvaggina con riguardo al rapporto cacciatore - territorio e sulla base dei seguenti criteri:

a) addestramento su quaglie: un cacciatore per ogni ettaro;

b) addestramento su fagiano, starna, pernice rossa: un cacciatore per ogni tre ettari;

c) addestramento su cinghiali, in recinto, un cacciatore ogni dieci ettari.

6. Nelle aziende agri - turistico - venatorie   consentito, nel rispetto delle norme della presente legge e secondo il calendario venatorio regionale, l' immissione e la caccia di fauna selvatica di allevamento.

7. La Provincia disciplina le procedure per la presentazione della domanda e le prescrizioni per la autorizzazione, subordinandola, in particolare:

a) alla presentazione di un programma di ripristino ambientale e di un piano economico e di gestione;

b) all' obbligo del concessionario di realizzare all' interno dell' azienda un' oasi di protezione corrispondente ad almeno 1/ 5 dell' intera estensione;

c) all' obbligo del concessionario di segnalare

con conformi tabelle la delimitazione dell' azienda;

d) all' obbligo del concessionario di accertare che tutte le attività consentite nella azienda siano svolte nel rispetto della legge.

8. Il concessionario determinerà il prezzo, il cacciatore è tenuto per ciascun capo abbattuto o, con riguardo all' orario di percorrenza, per l' addestramento dei cani senza abbattimento.

9. La vigilanza venatoria nelle aziende agri - turistico - venatorie è affidata alle guardie a disposizione dell' azienda medesima, sempre che tali agenti di vigilanza siano compresi tra quelli individuati dall' art. 27 della legge n. 157/ 92 come soggetti preposti alla vigilanza venatoria.

ARTICOLO 17

Aziende faunistico - venatorie

1. Su richiesta dei soggetti interessati, singoli o consorziati, e sentito il parere dell' INFS, la Provincia può autorizzare, regolamentandola, l' istituzione di aziende faunistico - venatorie senza fini di lucro.

2. Le aziende faunistico - venatorie sono finalizzate, nel rispetto degli obiettivi del piano faunistico - venatorio regionale, al mantenimento, all' organizzazione ed al miglioramento degli ambiti naturali, ai fini dell' incremento della fauna selvatica e dell' irradimento nel territorio circostante, con particolare attenzione alla fauna appenninica, alla reintroduzione della grossa fauna europea e a quella acquatica.

3. L' autorizzazione può essere concessa per un periodo fino a 5 anni ed è rinnovabile.

4. La Provincia disciplina le modalità di presentazione della domanda, prescrivendo in particolare che la stessa sia corredata da:

a) cartografia della zona che si intende costituire in azienda faunistico - venatoria, con gli estremi catastali dei fondi interessati ed i relativi atti comprovanti la proprietà o il possesso;

b) progetto di impianto e di funzionamento dell' azienda sotto il profilo tecnico ed economico:

c) programma pluriennale di conservazione e

ripristino ambientale;

d) nel caso di richiesta inoltrata da un consorzio, assenso sottoscritto da tutti i proprietari, possessori, conduttori consorziati.

5. La superficie minima per la costituzione di aziende faunistico - venatorie è di 400 ha. Deve altresì essere soddisfatta la condizione che fra le aziende faunistico - venatorie, e fra esse ed altri istituti faunistico - venatori già costituiti, intercorra una distanza di almeno 500 metri.

6. Nelle aziende faunistico - venatorie è consentita la caccia nel rispetto della presente legge e del calendario venatorio regionale; non è consentito immettere o liberare fauna selvatica posteriormente alla data del 31 agosto.

7. La delimitazione delle aziende è segnalata a cura del concessionario, con tabelle conformi all' art. 22, recanti la scritta << Azienda faunistico - venatoria - Caccia consentita ai soli autorizzati >>.

8. La vigilanza venatoria nelle aziende faunistico - venatorie è affidata alle guardie a disposizione dell' azienda medesima, sempre che tali agenti di vigilanza siano compresi tra quelli individuati dall' art. 27 della legge n. 157/ 92 come soggetti preposti alla vigilanza venatoria.

ARTICOLO 18

Aree contigue ed aree naturali protette

1. L' esercizio venatorio nelle aree contigue ad aree naturali protette, individuate dalla Regione ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394 si svolge nella forma della caccia controllata riservata ai cacciatori aventi diritto all' accesso negli ambiti territoriali di caccia su cui insiste l' area contigua all' area naturale protetta.

2. Le Province, d' intesa con gli organi di gestione dell' area protetta, sentiti gli enti locali interessati, stabiliscono piani e programmi di prelievo.

3. Nella aree contigue, individuate ai sensi del comma 1 del presente articolo, la gestione dei piani e programmi di prelievo è affidata al comitato direttivo dell' ATC in cui ricadono le

aree interessate, d' intesa con l' organismo di gestione dell' area protetta.

ARTICOLO 19

Tutela della fauna e divieto di uccellazione

1. Fanno parte della fauna selvatica, oggetto di tutela della presente legge, i mammiferi e gli uccelli dei quali esistono popolazioni viventi in stato di naturale libertà nel territorio regionale.
2. Sono particolarmente protette le specie di fauna selvatica elencate all' art. 2, comma I, lettera a), b) e c) della legge n. 157/ 1992, comunque presenti sul territorio regionale, nonchè le specie autoctone minacciate in estinzione riportate annualmente nel calendario venatorio.
3. La tutela della fauna selvatica, a norma dell' art. 2 della legge n. 157/ 92, non comprende le talpe, i ratti, i topi propriamente detti e le arvicole.
4. E' vietata in tutto il territorio regionale ogni forma di uccellazione e di cattura di uccelli e mammiferi selvatici, nonchè il prelievo di uova, di nidi e piccoli nati.
5. Chiunque rinvenga uova, covate e piccoli nati e agisca per preservarli è tenuto a darne immediata comunicazione alla Provincia od al Comune territorialmente competenti che provvederanno a disporre in merito.

ARTICOLO 20

Cattura temporanea e inanellamento

1. La Giunta regionale, su parere dell' INFS, può autorizzare esclusivamente gli Istituti Scientifici delle Università del CNR e i Musei di storia naturale ad effettuare, a scopo di studio e ricerca scientifica, la cattura e l' utilizzazione di mammiferi ed uccelli, nonchè il prelievo di uova, nidi e piccoli nati.

2. L'attività di cattura temporanea per l'inanellamento degli uccelli a scopo scientifico può essere svolta esclusivamente previa specifica autorizzazione, rilasciata dalla Giunta Regionale su parere dell'INFS, dai titolari che abbiano partecipato a specifici corsi di istruzione dello stesso INFS e che abbiano superato il relativo esame finale.

3. La cattura di uccelli a fini di richiamo può essere svolta esclusivamente in impianti di cui siano titolari le Province, la cui gestione è affidata a personale qualificato e ritenuto idoneo dall'INFS, limitatamente alla specie: storno, passero, allodola, cesena, tordo sassello, tordo bottaccio, merlo, passera mattugia, pavoncella e colombaccio. Gli esemplari appartenenti ad altre specie eventualmente catturati devono essere immediatamente liberati.

ARTICOLO 21

Zone per l'allenamento, l'addestramento e le gare dei cani da caccia

1. Le Province regolamentano la costituzione, su terreni incolti o a coltura svantaggiata, di zone destinate all'addestramento, all'allenamento dei cani da caccia ed allo svolgimento delle gare cinofile e ne affidano la gestione, mediante autorizzazione, prioritariamente alle associazioni venatorie e cinofile, riconosciute a livello nazionale, ovvero ad imprenditori agricoli singoli o associati. Le zone di addestramento autorizzate ad imprenditori agricoli titolari di aziende agri - turistico - venatorie devono ricadere all'interno delle aziende stesse.

2. Le Province adottano il regolamento per la costituzione e la gestione delle zone, tenuto conto degli indirizzi programmatici regionali, di cui all'art. 3.

3. Il provvedimento autorizzativo è condizionato al consenso dei proprietari o conduttori dei fondi interessati. Il medesimo provvedimento fissa i tempi e modalità di esercizio, nonché le misure di salvaguardia della fauna selvatica.

4. L'accesso alle zone di addestramento cani è

consentito ai soli soggetti espressamente autorizzati.

5. Fatto salvo quanto stabilito dal comma 1 del presente articolo, le Province su richiesta delle associazioni venatorie e cinofile e dei comitati direttivi degli ambiti territoriali di caccia, possono autorizzare, indicandone il periodo, lo svolgimento di gare e prove cinofile per cani da caccia, da svolgersi in base ai regolamenti dell' ENCI e delle singole associazioni venatorie nazionali nelle zone di ripopolamento e cattura, negli ambiti territoriali di caccia e, previo assenso dei concessionari, nelle aziende faunistico - venatorie.

6. L' addestramento, l' allevamento e le gare di cani possono svolgersi anche su fauna selvatica naturale. Qualora sia previsto l' abbattimento, può essere utilizzata a questo fine esclusivamente fauna selvatica di allevamento, appartenente alle seguenti specie: quaglia, fagiano.

starna, pernice rossa, germano reale, lepre e cinghiale.

7. I soggetti cui spetta la gestione delle zone sono tenuti a segnalare con tabelle conformi all' art. 19 e recanti la scritta: << Zona di addestramento cani >>.

8. L' irregolare gestione o le violazioni del provvedimento autorizzativo comportano la decadenza dell' autorizzazione.

ARTICOLO 22

Tabelle di segnalazione

1. Le tabelle di segnalazione prescritte dalla presente legge, devono avere le dimensioni di cm 20 per cm 30. Le tabelle recano scritte nere su fondo bianco e sono collocate, lungo il perimetro dei territori interessati, su pali tinteggiati di bianco.

2. Le tabelle sono esposte ad un' altezza da 2 a 4 metri e a distanza di metri 100 circa l' una dell' altra e, in ogni caso, in modo che siano visibili da ogni punto di accesso e da ciascuna di esse siano visibili le due contigue.

3. Le tabelle devono in ogni caso essere visibili frontalmente da una distanza di almeno 30 metri.

Quando si tratta di specchi d' acqua le tabelle possono essere collocate anche su galleggianti emergenti almeno 1 metro dal pelo dell' acqua.

4. Le tabelle di segnalazione devono essere mantenute in buono stato di conservazione e leggibilità .

5. Le tabelle attualmente in uso, che non rispondono ai criteri del presente articolo, possono essere utilizzate fino alla loro consumazione e non oltre un quinquennio dall' entrata in vigore della presente legge. Per quelle eventualmente collocate sugli alberi è vietato l' uso di chiodi.

TITOLO III ESERCIZIO DEL PRELIEVO VENATORIO

ARTICOLO 23

Ambiti territoriali di caccia

1. In attuazione del piano faunistico - venatorio regionale ed ai sensi dell' art. 14, comma 1, della legge n. 157/ 1992, ciascuna Provincia ripartisce il territorio agro - silvo - pastorale destinato alla caccia in ambiti territoriali di caccia (ATC), tenendo conto che il numero e la dimensione dei predetti ambiti devono essere tali da garantire l' autosufficienza faunistica e da conservare l' integrità delle zone umide e degli altri territori soggetti a tutela ambientale ai sensi della presente legge.

2. Gli ambiti territoriali di caccia di norma hanno dimensione sub - provinciale, sono omogenei e delimitati da confini naturali, con una estensione di circa 50.000 ha e con una oscillazione, in più o in meno, massima del 5%.

3. I confini degli ambiti sono indicati, a cura dei rispettivi comitati di gestione, con tabelle esenti da tasse.

4. La prima perimetrazione degli ATC di carattere sperimentale, può essere modificata entro un anno dalla approvazione del primo piano faunistico - venatorio regionale su richiesta motivata

dei relativi comitati di gestione; la perimetrazione è ordinariamente soggetta a revisione con la successiva approvazione dei piani faunistico - venatori quinquennali.

5. La gestione degli ambiti territoriali di caccia è affidata ad appositi comitati direttivi disciplinati dalla presente legge e dal regolamento di attuazione.

ARTICOLO 24

Iscrizione all' Ambito

1. Ogni cacciatore ha diritto ad iscriversi ad un proprio ambito territoriale di caccia, previa domanda da presentare al Comitato direttivo dell' ATC competente per territorio nel periodo 1 dicembre - 31 dicembre di ogni anno - e versando la quota di cui al successivo art. 26.

In presenza di più ATC nella stessa Provincia deve essere consentito al cacciatore residente in un ambito, il diritto di accesso a quello contiguo, previo versamento di una quota non superiore al 15% del contributo annuo.

Il Comitato direttivo entro il successivo mese di febbraio rende pubblica la graduatoria degli iscritti in aderenza agli indici di densità venatoria prescritti e tenendo conto delle seguenti priorità :

- a) essere residente nel territorio dell' ambito;
- b) essere proprietari, possessori o conduttori di fondi inclusi nell' ambito;
- c) essere residenti nei Comuni compresi in aree naturali protette;
- d) essere residenti in ambiti limitrofi;
- e) essere residenti nella Provincia ove ricade l' ambito;
- f) essere residenti nella Regione;
- g) cacciatori provenienti da altre Regioni.

2. E' facoltà dei Comitati direttivi ammettere nei rispettivi territori di competenza, un numero di cacciatori superiore a quanto fissato dal regolamento regionale di attuazione, purchè si dia atto degli avvenuti accertamenti di cui all' art. 14, comma 8 della legge n. 157/ 1992.

3. E' fatta salva la possibilità di accedere, facendone

richiesta, in altri ambiti territoriali di caccia, anche da parte di cacciatori provenienti da altre regioni, previo consenso dei relativi Comitati direttivi. Il Comitato direttivo dell'ambito può, altresì, prevedere permessi giornalieri d'ospite a cacciatori iscritti in altri ambiti.

ARTICOLO 25

Comitato direttivo dell'ambito territoriale di caccia

1. Il Comitato direttivo dell'ambito territoriale di caccia è nominato con deliberazione della Provincia competente per territorio ed è così composto:

a) per il 60% in misura paritaria, dai rappresentanti locali delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale e delle associazioni venatorie nazionali riconosciute, ove presenti in forma organizzata sul territorio;

b) per il 20%, dai rappresentanti di associazioni di protezione ambientale riconosciute a livello nazionale;

c) per il 20%, da rappresentanti degli enti locali compresi nell'ambito, avuto riguardo alla maggiore superficie agro - silvo - pastorale degli stessi.

2. Le modalità di prima costituzione del Comitato direttivo, la durata in carica dei suoi componenti nonché le norme per la loro prima elezione ed i successivi rinnovi sono dettati con apposito regolamento regionale. I Comitati di gestione dell'ATC di cui all'art. 4, comma 5 della presente legge, sono nominati con deliberazione regionale, previa intesa con gli enti interessati.

3. Il regolamento regionale di cui al comma precedente determina, in aderenza con quanto previsto dall'art. 14, comma 3 della legge n. 157/ 1992, l'indice di densità venatoria minima regionale da applicarsi ad ogni ambito territoriale di caccia.

4. Il regolamento regionale disciplina il diritto di accesso all'ambito territoriale di caccia e determina anche i criteri di ammissione dei cacciatori

non residenti.

ARTICOLO 26

Compiti del Comitato direttivo

1. Il Comitato direttivo, nel quadro della pianificazione faunistico - venatoria, promuove ed organizza le attività di ricognizione delle risorse ambientali e della consistenza faunistica, programma gli interventi per il miglioramento degli habitat, provvede alla attribuzione di incentivi economici ai proprietari o conduttori dei fondi rustici per:

- a) la ricostituzione di una presenza faunistica ottimale per il territorio;
- b) coltivazioni per l'alimentazione naturale dei mammiferi e degli uccelli soprattutto nei terreni dismessi da interventi agricoli ai sensi del Reg (CEE) n. 1094/ 88 e successive modificazioni;
- c) il ripristino di zone umide e di fossati;
- d) la differenziazione delle colture;
- e) la coltivazione di siepi, cespugli, adatti alla riproduzione della fauna selvatica;
- f) la tutela dei nidi e dei nuovi nati di fauna selvatica, nonché dei produttori;
- g) la collaborazione operativa ai fini del tabellamento, nonché la difesa preventiva delle coltivazioni passibili di danneggiamento, della pasturazione invernale degli animali in difficoltà, della manutenzione degli apprestamenti di ambientamento della fauna selvatica.

2. Entro il 31 marzo di ogni anno il Comitato direttivo trasmette il programma delle attività da svolgere alla Provincia, la quale provvede a verificarne la compatibilità con la pianificazione faunistico - venatoria entro il successivo 30 aprile, o in ogni caso prima dell'inizio della stagione venatoria.

3. Nel rispetto del regolamento regionale di attuazione e su domanda dei cacciatori, il Comitato direttivo delibera in ordine all'accesso all'ambito di competenza.

4. Il Comitato direttivo provvede alla erogazione

di contributi per il risanamento di danni arrecati alle produzioni agricole dalla fauna selvatica ed all' esercizio dell' attività venatoria, nonché alla erogazione di contributi per interventi, previamente concordati tra i soggetti interessati, ai fini della prevenzione dei danni medesimi.

5. Per il raggiungimento delle finalità di cui al presente articolo il Comitato direttivo, entro i limiti fissati dal calendario venatorio regionale, può limitare le specie cacciabili, regolare l' orario, il numero delle giornate di caccia e il carniere. Può, altresì proporre la istituzione e la regolamentazione anche temporanea di zone di rispetto venatorio, nelle quali possono essere compiute catture di fauna selvatica delle specie cacciabili a scopo di ripopolamento.

6. Per il funzionamento delle spese di gestione di ogni ambito territoriale di caccia, il Comitato direttivo organizza forme di collaborazione dei cacciatori iscritti dandone comunicazione alla Provincia competente. I cacciatori aventi diritto all' accesso all' ATC sono tenuti al versamento di un contributo annuo determinato dal Comitato direttivo nella misura massima di L. 100.000 da effettuarsi sul conto corrente intestato al Comitato stesso.

I proventi del contributo sono destinati esclusivamente a finalità faunistico - venatorie.

7. Il Comitato direttivo può provvedere ad una adeguata riduzione del contributo annuo, di cui al comma 6, al fine di compensare eventuali prestazioni richieste al cacciatore per la partecipazione alle attività gestionali dell' ATC.

8. In relazione alle attività di propria competenza, ciascun Comitato direttivo predispone progetti finalizzati al raggiungimento degli obiettivi del programma annuale di gestione provinciale. La Provincia provvede a finanziare i predetti progetti, ai sensi dell' art. 37 della presente legge.

9. La Provincia controlla la rispondenza fra le attività svolte da ciascun ATC, le direttive impartite ed i fondi erogati e dispone gli opportuni atti a tutela dell' interesse dell' Amministrazione.

10. La gestione economica finanziaria dell' ATC, deve essere condotta in modo da assicurare il pareggio del bilancio. Il servizio di cassa per i fondi rivenienti all' ATC è affidato ad un

Istituto di Credito presente sul territorio dell'ambito.

ARTICOLO 27

Allevamenti di fauna selvatica

1. Gli allevamenti previsti dall' art. 17, comma 1, della legge n. 157/ 1992 sono distinti in tre categorie:

- a) per la produzione di animali selvatici destinati al ripopolamento e/ o reintroduzione, con esclusione del cinghiale;
- b) per la produzione di animali selvatici per soli fini alimentari;
- c) per la produzione di animali per fini amatoriali e ornamentali.

2. Gli allevamenti sono soggetti ad autorizzazione rilasciata dalla Provincia entro 60 giorni dalla richiesta dell' interessato.

3. Il titolare di un' impresa agricola può esercitare gli interventi di cui al presente articolo, dandone semplice comunicazione alla competente Provincia, secondo le disposizioni emanate dalla medesima.

4. Il titolare dell' allevamento è obbligato a tenere apposito registro riportante i dati essenziali sull' andamento dell' allevamento, nonché è tenuto alla predisposizione di recinzioni o di altre strutture idonee ad evitare la fuoriuscita degli animali. Dovrà altresì segnalare la superficie interessata con conformi tabelle recanti la scritta << Allevamento di fauna selvatica >>.

5. Negli allevamenti di fauna selvatica la caccia è vietata. L' esercizio di tale attività comporta la revoca della autorizzazione.

6. Ogni animale allevato deve essere munito di contrassegno predisposto dal titolare dell' allevamento ed approvato dalla Provincia.

7. Nelle manifestazioni fieristiche, nelle mostre ornitologiche e negli esercizi commerciali specializzati possono essere esposti e venduti esclusivamente esemplari muniti di contrassegno.

8. Gli allevamenti a scopo alimentare sono sottoposti a controllo dell' autorità sanitaria secondo le vigenti disposizioni in materia alimentare.

ARTICOLO 28

Controllo della fauna selvatica

1. Le Province, per la migliore gestione del patrimonio zootecnico, per la tutela del suolo, per motivi sanitari, per la selezione biologica, per la tutela di particolari specie selvatiche e delle produzioni zoo - agro - forestali ed ittiche, provvedono al controllo della specie di fauna selvatica anche nelle zone vietate alla caccia.

Tale controllo, esercitato selettivamente, viene praticato di norma mediante l' utilizzo di metodi ecologici su parere dell' istituto nazionale della fauna selvatica. Qualora l' Istituto verifichi l' inefficacia dei predetti metodi, le Province possono autorizzare piani di abbattimento.

2. I piani di abbattimento di cui al comma 1 devono essere attuati dalle guardie venatorie dipendenti dalle province. Queste potranno, altresì , avvalersi dei proprietari o conduttori dei fondi sui quali si effettua l' abbattimento, delle guardie forestali e comunali, nonché degli addetti alla vigilanza di cui al successivo art. 45, purchè i soggetti in questione siano in possesso di licenza di caccia.

3. Qualora il controllo debba essere effettuato esclusivamente per motivi sanitari o per la tutela del patrimonio storico - artistico all' interno dei centri urbani, vi provvede il Comune interessato, d' intesa con la Provincia, su conforme parere dell' Ufficio sanitario competente.

ARTICOLO 29

Abilitazione all' esercizio venatorio

1. In applicazione dell' art. 22 della legge n. 157/ 92, la licenza di porto di fucile per uso caccia è rilasciata, secondo le leggi di pubblica

sicurezza, a coloro che hanno conseguito l'abilitazione all'esercizio venatorio dinanzi ad apposita Commissione insediata presso ciascuna Provincia.

2. La Commissione rimane in carica fino al rinnovo del Consiglio Provinciale che l'ha nominata ed è composta da un dirigente provinciale, che la presiede, e da altri cinque esperti nelle materie d'esame di cui al successivo sesto comma, di cui almeno due laureati in scienze biologiche o in scienze naturali esperto in vertebrati omeotermi.

3. Le funzioni di segretario della Commissione sono svolte da un dipendente della Provincia di livello non inferiore al sesto.

4. La Provincia nomina, per ciascuno degli esperti della Commissione, un membro supplente con uguali requisiti, che sostituisce il membro effettivo in caso di assenza.

5. Le spese per il funzionamento della Commissione sono a carico della Provincia.

6. L'esame di abilitazione all'esercizio venatorio deve riguardare le seguenti materie:

- a) legislazione venatoria,
- b) zoologia applicata alla caccia con prove pratiche di riconoscimento delle specie cacciabili;
- c) armi e munizioni da caccia e relativa legislazione;
- d) tutela della natura e principi di salvaguardia delle colture agricole;
- e) norme di pronto soccorso.

7. L'abilitazione è concessa se il giudizio è favorevole in tutte le materie di cui al comma precedente.

Gli esami si svolgono mediante una prova scritta a quiz ed una orale.

8. L'abilitazione all'esercizio venatorio è necessaria, oltre che per il primo rilascio della licenza, anche per il rinnovo della stessa in caso di revoca.

9. Nei dodici mesi successivi al rilascio della prima licenza il cacciatore può praticare l'attività venatoria solo se accompagnato da altro cacciatore in possesso di licenza da almeno tre anni e che non abbia commesso violazioni alle norme della presente legge comportanti la sospensione o la revoca della licenza.

10. Per sostenere l'esame di abilitazione, il candidato deve presentare domanda in carta legale al Presidente della Provincia di residenza, allegando il certificato medico di idoneità fisica all'esercizio venatorio rilasciato in conformità alle vigenti disposizioni di legge ed il

certificato di residenza.

11. Le norme di cui al presente articolo si applicano anche per l'esercizio della caccia mediante l'uso dell'arco e del falco.

ARTICOLO 30

Calendario venatorio e specie cacciabili

1. Il calendario venatorio è approvato dalla Giunta Regionale, sentiti l'INFS e le Province, ed è pubblicato entro il 15 giugno di ogni anno.

2. Il calendario venatorio regionale reca disposizioni relative ai tempi, ai giorni, alle specie, al numero dei capi da abbattere, ai luoghi e modo di caccia, alla durata della giornata venatoria, ai periodi di addestramento dei cani.

3. La stagione venatoria ha inizio la terza domenica di settembre e termina il 31 gennaio. La Giunta Regionale, sentiti l'INFS e le Province può modificare i termini della caccia per determinate specie, in relazione alle situazioni ambientali e alle tradizioni locali delle diverse realtà territoriali; i termini devono comunque essere mantenuti fra il 1 settembre ed il 31 gennaio dell'anno successivo. La modifica è condizionata alla preventiva predisposizione di adeguati piani di prelievo.

4. Sono oggetto di caccia le specie, di cui all'art. 18 della legge n. 157/ 1992, e successive variazioni, riportate nell'allegato << A >> alla presente legge.

5. Il numero delle giornate di caccia settimanali è limitato a tre, a scelta del cacciatore, con esclusione del martedì e venerdì nei quali l'esercizio dell'attività venatoria è comunque sospeso.

6. La caccia alla selvaggina è consentita da un'ora prima del sorgere del sole fino al tramonto.

7. Il Presidente della Giunta Regionale può vietare o ridurre per periodi prestabiliti la caccia a determinate specie di fauna selvatica di cui all'allegato A), per importanti e motivate ragioni connesse alla consistenza faunistica o per sopravvenute particolari condizioni ambientali, stagionali o climatiche o per malattie o altre

calamità .

8. I Sindaci dei Comuni hanno facoltà di vietare la caccia, per periodi limitati di tempo, in aree dove, per ragioni turistiche o altre motivazioni, si abbiano concentrazioni di persone che rendano pericoloso l'esercizio della caccia per la pubblica incolumità .

ARTICOLO 31

Modalità dell'esercizio venatorio

1. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età , sia munito di licenza di porto di fucile per uso caccia e di assicurazione per la responsabilità civile verso terzi nel rispetto dei massimali previsti all'ottavo comma dell'art. 12 della legge n. 157/ 92, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlati all'esercizio dell'attività venatoria.

2. Costituisce esercizio di caccia ogni atto diretto alla uccisione o alla cattura di fauna selvatica.

E' considerato, altresì , esercizio di caccia il vagare e il soffermarsi, con i mezzi destinati a tale scopo, in attitudine di ricerca o di attesa della fauna selvatica.

3. Nel territorio regionale, fatto salvo l'esercizio venatorio con l'arco o con il falco, l'esercizio venatorio stesso può essere praticato, con i mezzi di cui all'art. 13 della legge n. 157/ 1992, in via esclusiva in una delle seguenti forme:

- a) vagante;
- b) da appostamento fisso;
- c) nell'insieme delle altre forme consentite dalla legge e praticate nel rimanente territorio destinato alla caccia programmata.

4. L'opzione sulla forma di caccia prescelta in via esclusiva ha la durata di un anno e si intende rinnovata se entro il 1 novembre il cacciatore non fa pervenire alla provincia richiesta di modifica, che produce comunque effetti dalla successiva stagione venatoria.

ARTICOLO 32

Esercizio venatorio da appostamento

1. Sono appostamenti fissi quelli destinati all' esercizio venatorio nella forma esclusiva da caccia di cui alla lettera b), comma 5, dell' articolo 12 della legge n. 157/ 1992.
2. Le province rilasciano le autorizzazioni annuali a titolo individuale per la caccia da appostamento fisso alla consegna del tesserino; la richiesta, da presentarsi entro il 30 aprile, deve essere corredata da una planimetria su scala 1: 10.000 indicante l' ubicazione dell' appostamento, dal consenso scritto del proprietario del conduttore del fondo.
3. Ferma restando l' esclusività della forma di caccia, il recupero della selvaggina ferita è consentito anche con l' ausilio del cane nel raggio di 200 metri dall' appostamento.
4. L' accesso all' appostamento fisso con armi e con l' uso di richiami vivi è consentito unicamente a chi abbia esercitato l' opzione per questa specifica forma di caccia. Oltre al titolare e con il suo consenso, possono cacciare nell' appostamento fisso non più di due persone che abbiano scelto tale tipo di caccia.
5. Il titolare dell' appostamento fisso, previo accordo con il proprietario o conduttore del fondo, provvede durante l' anno, nel raggio almeno di cento metri dell' impianto, a mantenere le caratteristiche naturali dell' ambiente circostante, al fine della tutela della fauna selvatica e della flora.
6. Le Province rilasciano le autorizzazioni in numero non superiore a quelle rilasciate nella stagione 1989/ 90 a coloro che ne erano in possesso nella medesima stagione. Ove di verificati una disponibilità le autorizzazioni possono essere rilasciate di preferenza a cacciatori ultrasessantenni e secondo le priorità di cui al precedente art. 24.
7. Ad ogni cacciatore che eserciti l' attività venatoria da appostamento fisso è consentito utilizzare richiami vivi di cattura nel numero massimo di dieci unità per ogni specie, fino ad un massimo complessivo di quaranta; per i cacciatori che esercitano la caccia da appostamento temporaneo è consentito l' uso di richiami

vivi di cattura nel numero massimo di dieci unità .

8. Sono temporanei gli appostamenti che non comportino modificazioni del sito e siano destinati all'esercizio venatorio per non più di una giornata di caccia, al termine della quale il cacciatore deve rimuovere il materiale usato per la costruzione dell'appostamento. Gli appostamenti temporanei non possono distare meno di duecento metri da altro appostamento, nonchè dalle oasi di protezione, dalle zone di ripopolamento e cattura, dei parchi e riserve naturali.

9. La Regione, entro 60 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, disciplina con apposito regolamento la costruzione e la utilizzazione a fini venatori degli appostamenti, nonchè l'allevamento, la vendita, la detenzione e l'uso dei richiami per la caccia da appostamento.

ARTICOLO 33

Tesserino

1. Per l'esercizio dell'attività venatoria è necessario possedere apposito tesserino annuale predisposto dalla Giunta Regionale e rilasciato dalla Provincia di residenza, previa riconsegna di quello dell'anno precedente, salvi i casi del primo anno di caccia e di smarrimento del documento denunciato all'autorità competente.

2. Il tesserino è personale e riporta l'indicazione delle generalità del cacciatore, della forma di caccia prescelta in esclusiva e dell'ambito territoriale di caccia assegnato. Con il tesserino il cacciatore riceve copia del calendario venatorio regionale.

3. I cacciatori residenti in altre regioni possono praticare la caccia in Basilicata, previa annotazione sul tesserino personale, da parte della Provincia di residenza, delle indicazioni di cui al comma 2, e dovranno consegnare copia del proprio tesserino alla Provincia in cui intendono praticare la caccia.

4. Il numero del tesserino annuale deve essere riportato

sulla licenza a cura della provincia, che tiene apposito schedario dei tesserini rilasciati, da aggiornare annualmente.

5. Il cacciatore deve annotare in modo indelebile, negli appositi spazi del tesserino personale, il giorno di caccia prescelto nella propria o nelle altre regioni all'atto dell'inizio dell'esercizio venatorio, nonché il numero di capi di selvaggina stanziale e migratoria non appena abbattuti.

6. Il rilascio del tesserino è subordinato all'avvenuto versamento delle tasse prescritte.

7. Il tesserino va restituito, entro il 31 marzo successivo alla chiusura della caccia, alla provincia rilasciante, la quale provvede a raccogliere in serie storiche i dati sui prelievi venatori e li invia alla Regione per la costituzione di una banca dati sul prelievo venatorio regionale.

8. In caso di smarrimento, deterioramento o distruzione del tesserino, il titolare può ottenere il duplicato, previa esibizione della copia della denuncia fatta alla autorità di pubblica sicurezza e della ricevuta di versamento della tassa per l'esercizio dell'attività venatoria.

TITOLO IV DISPOSIZIONI FINANZIARIE

ARTICOLO 34

Risarcimento dei danni e fondo di tutela delle produzioni agricole

1. Per far fronte ai danni non altrimenti risarcibili arrecati alla produzione agricola e alle opere approntate sui terreni coltivati e a pascolo della fauna selvatica, in particolare da quella protetta, e nell'esercizio dell'attività venatoria, è costituito, con il successivo art. 37, un fondo regionale destinato alla prevenzione ed ai risarcimenti.

2. Il fondo è ripartito fra le province in proporzione alla rispettiva superficie agro - silvo - pastorale.

3. Ai fini della gestione del fondo ciascuna Provincia

costituisce un comitato presieduto dall' Assessore Provinciale delegato alla materia e composto da tre rappresentanti delle Organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale e da tre rappresentanti alle associazioni venatorie riconosciute a livello nazionale, maggiormente rappresentative nella Regione.

4. Fa carico direttamente alle Province, nell' ambito dello stanziamento loro assegnato, il risarcimento dei danni provocati dalla selvaggina alle coltivazioni agricole nelle oasi di protezione, nelle zone di ripopolamento e cattura, nei centri pubblici di produzione di selvaggina. Il risarcimento dei danni provocati negli ambiti territoriali di caccia è disposto dai comitati direttivi, d' intesa con le Province.

5. Il risanamento dei danni provocati nei centri privati di produzione di selvaggina, nelle aziende faunistico - venatorie, nelle aziende agrituristiche - venatorie e nelle zone per l' addestramento e per le gare cinofile fa carico ai rispettivi concessionari.

6. Il proprietario o il conduttore del fondo è tenuto a denunciare tempestivamente i danni alla provincia competente per territorio, che precede, entro 30 giorni, alle relative verifiche anche mediante sopralluoghi ed ispezioni e trasmette le relative perizie ai comitati direttivi degli ATC, i quali provvedono alla liquidazione nei successivi 180 giorni.

7. La Giunta Regionale e le Province, per il raggiungimento delle finalità di cui al presente articolo, possono stipulare apposite convenzioni con compagnie assicurative. Le convenzioni possono comprendere anche coperture assicurative per danni provocati dalla fauna selvatica alle persone.

ARTICOLO 35

Utilizzazione dei territori agricoli
ai fini della gestione programmata della caccia

1. Allo scopo di gestire il contributo dovuto ai proprietari o conduttori di terreni ai sensi dell'

art. 15, comma 1 della legge 157/ 1992, la Giunta Regionale ripartisce annualmente fra le Province, sulla base della superficie agro - silvo - pastorale, le somme di cui al successivo art. 37.

2. La gestione del fondo è affidata alla Province, che la esercitano attraverso i comitati di gestione dell' ATC e determinano l' importo del contributo in relazione alla estensione dei terreni, alle condizioni di produzione agricola compatibili con le esigenze di protezione ambientale e con la cura dello spazio naturale ai sensi delle vigenti norme comunitarie.

3. Il proprietario o il conduttore che a norma dell' art. 15, comma 3 della legge n. 157/ 1992 intende vietare la caccia nel proprio fondo deve presentare richiesta motivata al Presidente della Provincia entro 30 giorni dalla pubblicazione del piano faunistico - venatorio regionale. La richiesta è esaminata entro i successivi 60 giorni ed è accolta se non ostacolata la pianificazione faunistico - venatoria.

4. Il divieto è reso noto mediante l' apposizione di tabelle, esenti da tasse, a cura del proprietario o conduttore del fondo, le quali delimitano in maniera chiara e visibile il perimetro dell' area interessata. Nei fondi di cui al precedente comma 3 è vietato a chiunque, compreso il proprietario o conduttore, esercitare l' attività venatoria fino al venir meno delle ragioni del divieto.

5. L' esercizio venatorio è altresì vietato a chiunque nei fondi rustici chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura, di altezza non inferiore a metri 1,20, o da corsi o specchi d' acqua perenni il cui letto abbia profondità di almeno metro 1,50 e larghezza di almeno metri 3. I fondi chiusi esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge e quelli di nuova costituzione devono essere notificati al Comune e alla Provincia nel cui territorio ricadono. I proprietari o conduttori dei fondi, di cui al presente comma, provvedono ad apporre a proprio carico, adeguate tabellazioni esenti da tasse.

6. La superficie dei fondi sottratti alla gestione della caccia, di cui ai precedenti commi 3 e 5, entra a far parte della quota di territorio agro - silvo - pastorale destinato alla protezione della fauna selvatica.

7. L' esercizio venatorio è comunque vietato in

forma vagante sui terreni in attualità di coltivazione, come definiti dall' art. 15, comma 7, della legge n. 157/ 1992 o individuati dalla Giunta Regionale con apposita deliberazione da emanare entro 60 giorni dall' entrata in vigore della presente legge, sentite le organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale e presenti sul territorio regionale.

ARTICOLO 36

Tasse di concessione regionale

1. La Regione, per conseguire i mezzi finanziari necessari a realizzare i fini della presente legge, istituisce la tassa di concessione regionale per il rilascio e rinnovo dell' abilitazione all' esercizio venatorio, fissata per il 1994 in misura pari al 50% della tassa erariale di cui al numero 26, sottonumero 1) della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641 e successive modificazioni.
2. La tassa di cui al comma I è soggetta a rinnovo annuale e non è dovuta qualora non si eserciti l' attività venatoria durante l' anno o la si eserciti esclusivamente all' estero.
3. La medesima tassa deve essere rimborsata nel caso di diniego della licenza di porto d' armi per uso di caccia o nel caso di rinuncia all' assegnazione dell' ambito territoriale di caccia.
4. Il versamento della tassa di concessione regionale deve essere effettuato, a decorrere dal 1994, su apposito conto corrente postale, intestato alla Tesoreria della Regione Basilicata, in occasione del pagamento della tassa di rilascio o rinnovo della concessione governativa per la licenza di porto d' armi per uso di caccia ed ha validità di un anno dalla data di rilascio della concessione governativa.
5. Il pagamento della tassa per gli anni successivi deve essere effettuato non prima di quindici giorni dalla scadenza annuale.
6. La ricevuta di versamento deve essere allegata al tesserino regionale per l' esercizio venatorio.

7. Per le difformi situazioni di scadenza eventualmente riscontrabili fra la data di versamento della tassa regionale e quella governativa, la validità del versamento della tassa regionale è procrastinata sino alla scadenza della tassa di concessione governativa.

8. Gli appostamenti fissi, i centri privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale, le aziende faunistico - venatorie sono soggetti a tassa di rilascio, per il primo anno, ed a tassa annuale di concessione regionale, per gli anni successivi, da versare secondo le modalità e nella misura previste alle corrispondenti voci della tariffa annessa al DLgs 22 giugno 1991, n. 230 e successive modifiche.

9. Le aziende agri - turistico - venatorie sono soggette alle stesse tasse regionali previste per le aziende faunistico - venatorie.

10. Le tasse annuali di cui ai precedenti commi 8 e 9 debbono essere versate entro il 31 gennaio dell' anno cui si riferiscono, su conto corrente postale intestato alla Tesoreria della Regione Basilicata.

11. Per le aziende faunistico - venatorie e le aziende agri - turistico - venatorie, per ogni 100 lire di tassa è dovuta una soprattassa di lire 100, che dovrà essere versata contestualmente alla tassa.

12. Le tasse di concessione previste per le aziende faunistico - venatorie e le aziende agri - turistico - venatorie sono ridotte alla misura di un ottavo per i territori montani o per quelli classificati tali ai sensi della legge 25 luglio 1952, n. 991 e successive modifiche ed integrazioni.

13. Gli appostamenti fissi di caccia debbono essere autorizzati ogni anno prima dell' uso, previo pagamento della tassa per essi prevista.

Sono appostamenti fissi di caccia quelli che presentano le caratteristiche previste dalle vigenti norme in materia.

ARTICOLO 37

Utilizzazione dei mezzi finanziari

1. Per il raggiungimento delle finalità della presente

legge e in particolare per incentivare interventi di tutela e ripristino ambientale, la Giunta Regionale ripartisce annualmente le somme complessivamente affluite al bilancio dell' esercizio precedente per tasse di concessione regionale relative alla caccia, come segue:

a) nella misura del 20% a favore delle Province, quale fondo di tutela delle produzioni agricole, ai sensi dell' art. 24 nonchè per la realizzazione degli interventi di cui all' art. 35;

b) nella misura del 5% a favore delle Province, per l' esercizio delle funzioni attribuite, per la copertura di spese per consulenze ed assistenza tecnica, tenuto conto delle rispettive superfici agro - silvo - pastorali e del numero dei cacciatori iscritti negli ATC di ciascuna provincia;

c) nella misura del 60% a favore delle Province per i piani faunistico - venatori provinciali per i piani di miglioramento ambientale, per l' acquisto di fauna selvatica a scopo di ripopolamento, per l' attività di vigilanza e controllo dei centri di riproduzione privati, nonchè delle aziende faunistico - venatorie e delle aziende agrituristiche venatorie;

d) per l' 8% a disposizione della Giunta Regionale per incentivi regionali in campo venatorio e di connessa tutela ambientale, nonchè per attività regionali di ricerca sulla caccia e di formazione previste della presente legge;

e) nella misura del 7% per contributi alle Associazioni venatorie riconosciute in ambito nazionale e organizzate a livello regionale, in ragione della rispettiva consistenza associativa, finalizzati allo svolgimento di attività promozionali e di educazione ambientale nell' ambito della pratica venatoria, nonchè di ogni altra iniziativa tesa alla efficace osservanza della presente legge.

2. La ripartizione di cui alla lettera c) è rapportata alla superficie agro - silvo - pastorale di ciascuna provincia ed è , altresì , ripartita sulla base dei progetti di intervento previsti nei rispettivi programmi annuali riguardanti la gestione degli istituti faunistici e faunistico - venatori pubblici e degli ATC.

3. Sugli interventi di cui al precedente articolo la Giunta Regionale relaziona annualmente al

Consiglio Regionale.

ARTICOLO 38

Norma finanziaria

Agli oneri di cui alla presente legge si farà fronte con le disponibilità finanziarie dei capitoli 2391, 2392 e 2393, esistenti al momento dell' approvazione della presente legge, che andranno a costituire la dotazione finanziaria dei capitoli di cui al comma successivo secondo le percentuali indicate dall' art. 37.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio per l' esercizio finanziario 1994 sono introdotte le seguenti variazioni:

Cap. 2350 (così modificato) - Fondo per il finanziamento dell' attività venatoria da destinare alle province ai sensi dell' art. 37 - 1 comma - lettera a), b), c).

Cap. 2350 (di nuova istituzione) - Contributi alle Associazioni venatorie ai sensi dell' art. 37 - 1 comma - lett e).

Cap. 2360 (di nuova istituzione) - Interventi regionali in campo venatorio e di tutela ambientale, nonché per attività di ricerca sulla caccia (art. 37 - 1 comma - lett. a).

TITOLO V

DIVIETI - SANZIONI - VIGILANZA

ARTICOLO 39

Divieti

1. A norma dell' art. 21 della legge n. 157/ 92 è vietato a chiunque:

a) l' esercizio venatorio nei giardini, nei parchi pubblici e privati, nei parchi storici e

archeologici e nei terreni adibiti ad attività sportive;

b) l' esercizio venatorio nei parchi nazionali, nei parchi naturali regionali e nelle riserve naturali conformemente alla legislazione in materia di parchi e riserve naturali.

Nei parchi regionali costituiti anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 6 dicembre 1991, n. 394, la Regione adegua la propria legislazione al disposto dell' art. 22, comma 6 della predetta legge entro il 1 gennaio 1995, provvedendo nel frattempo alla eventuale ripermetrazione dei parchi naturali regionali anche ai fini dell' applicazione dell' art. 32 comma 3 della legge medesima;

c) l' esercizio venatorio nelle oasi di protezione e nelle zone di ripopolamento e cattura, nei centri di riproduzione di fauna selvatica, nelle foreste demaniali ad eccezione di quelle che, secondo le disposizioni regionali sentito il parere dell' INFS non presentino condizioni favorevoli alla riproduzione ed alla sosta della fauna selvatica;

d) l' esercizio venatorio dove vi siano opere di difesa dello Stato e dove il divieto sia richiesto a giudizio insindacabile dell' autorità militare o dove esistano beni monumentali, purchè dette zone siano delimitate da tabelle esenti da tasse indicanti il divieto;

e) l' esercizio venatorio nelle aie e nelle corti o altre pertinenze di fabbricazione rurali, nelle zone comprese nel raggio di 100 metri da immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazione o a posto di lavoro ed a distanza inferiore a 50 metri da vie di comunicazione ferroviaria e da strade carrozzabili, eccettuate le strade poderali ed interpoderali;

f) sparare da distanza inferiore a 150 metri, con uso di fucile da caccia con canna ad anima liscia, o da distanze corrispondenti a meno di una volta e mezza la gittata massima in caso di uso di altre armi, in direzione di immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazione o a posto di lavoro, di vie di comunicazione ferroviaria e di strade carrozzabili eccettuate quelle poderali ed interpoderali, di funivie, filovie ed altri impianti di trasporto a sospensione, di stabbi, stazzi, recinti ed altre aree destinate

al ricovero ed all' alimentazione del bestiame
nel periodo di utilizzazione agro -
silvo - pastorale;

g) il trasporto, all' interno dei centri abitati e
delle altre zone ove è vietata l' attività venatoria,
ovvero a bordo di veicoli di qualunque
genere e comunque nei giorni non
consentiti per l' esercizio venatorio, di armi
da sparo per uso venatorio che non siano
scariche e in custodia; il trasporto delle
armi, in custodia e scariche, è consentito
esclusivamente nel periodo di caccia chiusa
per le manifestazioni di tiro a volo e per
le manifestazioni di caccia con selvaggina
di allevamento;

h) cacciare a rastrello in più di tre persone ovvero
utilizzare a scopo venatorio scafandri
o tute impermeabili da sommozzatore negli
specchi o corsi d' acqua;

i) cacciare sparando da veicoli a motore o da
aeromobili o da natanti;

l) cacciare a distanza inferiore a 100 metri da
macchine operatrici agricole in funzione;

m) cacciare qualsiasi specie di fauna selvatica
quando i terreni siano in tutto o nella
maggior parte coperti di neve;

n) cacciare negli stagni, nelle paludi e negli
specchi d' acqua artificiali in tutto o nella
maggior parte coperti da ghiaccio e su terreni
allagati da piene di fiumi;

o) prendere o detenere uova, nidi e piccoli di
mammiferi ed uccelli appartenenti alla fauna
selvatica, salvo che nei casi previsti dall'
art. 20, comma 1, ovvero al fine di
sottrarli a sicura distruzione o morte, purchè
tale eventualità sia segnalata nelle ventiquattro
ore successive alla Provincia
competente;

p) usare richiami vivi al di fuori dei casi previsti
dalla presente legge;

q) usare richiami vivi non provenienti da allevamento
nella caccia agli acquatici;

r) usare a fine di richiamo uccelli vivi accecati
o mutilati ovvero legati per le ali e richiami
acustici a funzionamento meccanico,
elettromagnetico o elettromeccanico, con
o senza amplificazione del suono;

s) cacciare negli specchi d' acqua ove si esercita
l' industria della pesca o dell' acqua -
coltura, nonchè nei canali delle valli da pesca,
quando il possessore le circonda con tabelle,

esenti da tasse, indicanti il divieto di caccia;

t) commerciare fauna selvatica morta, non proveniente da allevamenti, per sagre e manifestazioni a carattere gastronomico;

u) usare munizione spezzata nella caccia agli ungulati, usare esche o bocconi avvelenati, vischio o altre sostanze adesive, trappole, reti, tagliole, lacci, archetti o congegni simili, fare impiego di civette, usare armi da sparo munite di silenziatore o impostate con scatto provocato dalla preda, fare impiego di balestre;

v) vendere a privati e detenere da parte di questi reti da uccellagione;

z) produrre, vendere e detenere trappole per la fauna selvatica;

aa) il commercio di esemplari vivi di specie di avifauna selvatica nazionale non provenienti da allevamenti;

bb) rimuovere, danneggiare o comunque rendere inidonee al loro fine le tabelle legittimamente apposte, ai sensi della legislazione nazionale e regionale, a specifici ambiti territoriali;

cc) detenere, acquistare e vendere esemplari di fauna selvatica, ad eccezione dei capi utilizzati come richiami, nel rispetto delle modalità previste dalla presente legge, e della fauna selvatica lecitamente abbattuta e detenuta anche in conformità con le norme sulla tassidermia;

dd) abbattere piccoli di cinghiale che presentano le striature sul corpo, addestrare cani in zone e periodi non consentiti, arrecare turbativa al cacciatore, cacciare la selvaggina stanziale dagli appostamenti fissi, favorire la fuoriuscita delle selvaggina da zone vincolate;

ee) l' esercizio venatorio in giornate non consentite o in numero superiore a tre settimanali;

ff) l' uso dei segugi dal 1 al 31 gennaio, tranne che per le battute di caccia al cinghiale regolarmente autorizzate; cacciare nelle zone addestramento cani, nonché abbattere o catturare specie cacciabili appartenenti alla fauna selvatica in numero superiore a quello stabilito dal calendario venatorio;

gg) ogni altra azione o attività espressamente vietata dall' art. 21 della legge n. 157/ 1992.

ARTICOLO 40

Sanzioni penali. Sospensione, revoca e divieto della licenza del porto d' armi per uso caccia.

Chiusura e sospensione dell' esercizio

1. Le sanzioni penali concernenti le violazioni della presente legge sono disposte dall' art. 30 della legge n. 157/ 1992.

2. Gli ufficiali ed agenti che esercitano funzioni di polizia giudiziaria procedono all' accertamento degli illeciti di cui al comma 1 nonchè al sequestro penale nei casi e nei modi stabiliti dalla normativa vigente.

3. I provvedimenti, nonchè le relative procedure e modalità di adozione, concernenti la sospensione, revoca e divieto di rilascio della licenza di porto d' armi da caccia, nonchè quelli relativi alla chiusura o sospensione dell' esercizio commerciale, sono disposti a norma dell' art. 32 della legge 157/ 1992.

ARTICOLO 41

Sanzioni amministrative

1. Salvo quanto disposto dall' art. 40, per le violazioni delle disposizioni della presente legge si applicano le seguenti sanzioni amministrative:

- a) sanzione amministrativa da L. 400.000 a L. 2.400.000 per chi esercita la caccia in forma diversa da quella prescelta;
- b) sanzione amministrativa da L. 200.000 a L. 1.200.000 per chi esercita la caccia senza avere stipulato la polizza di assicurazione; in caso di recidiva la sanzione è da L. 400.000 a L. 2.400.000;
- c) sanzione amministrativa da L. 300.000, a L. 1.800.000 per chi esercita la caccia senza licenza o senza aver effettuato il versamento delle tasse di concessione governativa e/ o

regionali; in caso di recidiva la sanzione è da L. 500.000 a L. 3.000.000;

d) sanzione amministrativa da L. 300.000 a L. 1.800.000 per chi esercita senza autorizzazione la caccia all'interno delle aziende faunistico - venatorie, nei centri pubblici o privati di riproduzione e negli ambiti territoriali di caccia; in caso di recidiva la sanzione è da L. 500.000 a L. 3.000.000; in caso di ulteriore violazione la sanzione è da L. 700.000 a L. 4.200.000.

Le sanzioni previste dalla presente lettera sono ridotte di un terzo se il fatto è commesso mediante sconfinamento in un ambito territoriale di caccia vicino a quello autorizzato;

e) sanzione amministrativa da L. 200.000 a L. 1.200.000 per chi esercita la caccia in zone di divieto non diversamente sanzionate; in caso di recidiva la sanzione è da L. 500.000 a L. 3.000.000;

f) sanzione amministrativa da L. 200.000 a L. 1.200.000 per chi esercita la caccia in fondo chiuso ovvero in caso di violazione delle disposizioni per la protezione delle coltivazioni agricole e allevamenti; in caso di recidiva la sanzione è da L. 500.000 a L. 3.000.000;

g) sanzione amministrativa da L. 200.000 a L. 1.200.000 per chi esercita la caccia per quantitativi, modalità, periodi e specie in difformità delle disposizioni regionali, ovvero in violazione degli orari consentiti, o abbatte, cattura o detiene fringillidi, appartenenti a specie vietate alla caccia, in caso di recidiva la sanzione è da L. 400.000 a L. 2.400.000;

h) sanzione amministrativa da L. 300.000, a L. 1.800.000 per chi si avvale di richiami non autorizzati; se la violazione è nuovamente commessa, la sanzione è da L. 500.000 a L. 3.000.000;

i) sanzione amministrativa da L. 500.000 a L. 900.000 per chi non esegue le prescritte annotazioni sul tesserino regionale;

l) sanzione amministrativa da L. 150.000 a L. 900.000 per ciascun capo, per chi importa fauna selvatica senza l'autorizzazione; alla violazione consegue la revoca di eventuali autorizzazioni rilasciate per altre introduzioni;

m) sanzione amministrativa da L. 50.000 a L. 300.000 per chi, pur essendo munito, non

esibisce, se legittimamente richiesto, la licenza, la polizza di assicurazione o il tesserino regionale; la sanzione è applicata nel minimo se l'interessato esibisce il documento entro cinque giorni;

n) sanzione amministrativa da L. 300.000 a L. 1.800.000 ai proprietari di fondi che non ottemperano alle disposizioni in materia di tabellazione di cui al precedente art. 22 e la sanzione amministrativa apposta abusivamente;

o) sanzione amministrativa da L. 50.000 a L. 300.000 per chi immette selvaggina in periodi e con modalità tali da arrecare danni alle colture agricole; nel caso in cui i soggetti immessi appartengano alla specie cinghiale la sanzione amministrativa è da L. 500.000 a L. 3.000.000 per ciascun capo immesso.

Qualora l'inflazione sia nuovamente commessa la sanzione è raddoppiata;

p) sanzione amministrativa da L. 100.000 a L. 600.000 per chi viola le disposizioni della presente legge o del calendario venatorio non espressamente richiamate dal presente articolo.

ARTICOLO 42

Irrogazione delle sanzioni amministrative

1. Le sanzioni amministrative di cui all' art. 41 sono irrogate dal Presidente della Provincia, nel cui territorio è stata commessa l'inflazione ed i relativi proventi sono incamerati dalla stessa con destinazione vincolata all'attività venatoria.

2. Il Presidente della Provincia provvede, altresì, alla richiesta di risarcimento del danno arrecato alla fauna, nei casi previsti dall' art. 43, ed alla sospensione del tesserino per particolari infrazioni o violazioni eventualmente indicate nel calendario venatorio regionale.

3. Ai fini dell'aumento delle sanzioni pecuniarie in caso di recidiva, le infrazioni amministrative si intendono nuovamente commesse se compiute entro 5 anni dalla precedente infrazione.

4. Le infrazioni sono annotate sul tesserino del trasgressore, a cura del Comune di residenza

dello stesso, a seguito di segnalazione da parte della Provincia.

5. Qualora il trasgressore non si presenti, senza valido motivo, al Comune nel termine comunicato per la annotazione, il Comune trasmette gli atti all' autorità giudiziaria competente per la violazione dell' art. 650 cp.

ARTICOLO 43

Ripristino fauna danneggiata e risarcimento

1. I responsabili di danneggiamento provocato a specie selvatiche da scarichi inquinati industriali o urbani, dall' uso di insetticidi, pesticidi, diserbanti o altre sostanze nocive in violazione delle leggi vigenti, sono tenuti, oltre al pagamento delle sanzioni previste dalle norme vigenti, alla immissione di fauna selvatica per ricostituire il patrimonio faunistico. La quantità , la specie di fauna selvatica, i modi e tempi di immissione sono determinati dalla Provincia.

2. Chiunque, in particolare, abbatte illecitamente specie cacciabili oggetto di ripopolamento, oltre alle sanzioni previste dalle norme vigenti, è tenuto al pagamento, a titolo di risarcimento, di un somma di denaro, pari al doppio del costo sostenuto, dall' Ente che ha effettuato il ripopolamento, per l' acquisto delle stesse. I proventi del risarcimento devono essere impiegati per il ripopolamento successivo.

3. Gli agenti che hanno accertato le violazioni, di cui al presente articolo, trasmettono copia dei relativi verbali alla Provincia per i provvedimenti di competenza.

ARTICOLO 44

Cani e gatti vaganti

1. I cani e i gatti trovati a vagare nelle campagne fuori dalla sfera di controllo del possessore, possono essere catturati dagli agenti di vigilanza, di cui all' art. 45 della presente legge.
2. Per la disciplina della cattura, custodi e ricovero di cani e gatti vaganti, si applicano le disposizioni della legge regionale 25 gennaio 1993, n. 6.
3. I cani da guardia delle abitazioni e del bestiame non devono essere lasciati incustoditi nelle campagne a più di 100 metri della abitazione o dal bestiame medesimo. I relativi proprietari sono comunque obbligati, con idonee misure, ad evitare che i cani arrechino disturbo o danno alla selvaggina.

ARTICOLO 45

Vigilanza venatoria

1. La vigilanza sulla applicazione della presente legge è affidata alle province. All' espletamento dei relativi compiti, come previsti dagli artt. 27 e 28 della legge n. 157/ 1992, provvedono:
 - a) gli agenti appartenenti ai servizi di polizia provinciale;
 - b) le guardie, i sottufficiali e gli ufficiali del Corpo Forestale dello Stato;
 - c) le guardie addette alla vigilanza dei parchi regionali e nazionali;
 - d) gli agenti e gli ufficiali di polizia giudiziaria;
 - e) le guardie giurate e le guardie forestali e campestri dei Comuni e delle Comunità Montane;
 - f) le guardie volontarie appartenenti alle associazioni venatorie, agricole e di protezione ambientale alle quali è riconosciuta la qualifica di guardia giurata;
 - g) le guardie private riconosciute ai sensi del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza;
 - h) le guardie ecologiche e zoofile previste da leggi regionali.
2. I soggetti di cui al comma 1 non possono esercitare la caccia durante l' espletamento delle loro funzioni nonchè , fatta eccezione per le guardie volontarie della lettera f), nell' ambito

del territorio in cui si svolgono prevalentemente il servizio di vigilanza venatoria.

3. Alle guardie volontarie, di cui alla lettera f) è vietato, durante lo svolgimento del servizio, l'impiego dei mezzi di caccia ordinariamente consentiti, fatta eccezione per gli interventi di cui all' art. 28.

4. Le Province coordinano l'attività delle guardie volontarie delle associazioni venatorie, agricole e di protezione ambientale.

5. Gli addetti ai compiti di vigilanza trasmettono i verbali relativi alle infrazioni amministrative alla provincia competente, nonché alla competente autorità giudiziaria, ai sensi dell' art. 24 della legge 24 novembre 1981, n. 689, ove sia accertato un illecito penale in commissione o contestualmente alla violazione amministrativa.

6. L' attestato di idoneità previsto dall' art. 27, comma 4, della legge n. 157/ 1992 è rilasciato dalla provincia, previo superamento di un esame di abilitazione.

7. L' esame, concernente le materie di cui al precedente art. 29, nonché nozioni di diritto amministrativo e penale, è svolto davanti ad apposita commissione istituita in ciascuna provincia e composta da:

a) un esperto designato dalla Giunta Regionale con funzioni di presidente;

b) un esperto designato dalla Provincia;

c) tre esperti designati rispettivamente dalle strutture provinciali delle associazioni venatorie, agricole, di protezione ambientale.

8. Con l' atto di nomina dei membri effettivi, sono nominati anche i supplenti ed il segretario.

Le spese per il funzionamento della commissione fanno carico alla Provincia.

9. Per la preparazione all' esame di idoneità le Province possono promuovere corsi appositi.

Possono, altresì, promuovere corsi di aggiornamento per gli agenti di vigilanza, sulle materie di cui al precedente comma 7.

10. I soggetti che, alla entrata in vigore della presente legge, siano in possesso della qualifica di guardia venatoria volontaria, non sono obbligati alla abilitazione prevista dal presente articolo. Entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge, essi devono partecipare, con frequenza obbligatoria per almeno 2/ 3 dei giorni previsti, ad un corso di aggiornamento promosso dalla Provincia.

TITOLO VI DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

ARTICOLO 46

Norme transitorie e finali

1. In sede di prima applicazione della presente legge, la Regione con apposita disposizione regolamenterà transitoriamente l'esercizio venatorio sull'intero territorio regionale, di concerto con le Province e non oltre la chiusura della stagione venatoria 1994/ 1995.

2. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta Regionale, emana gli indirizzi per la redazione dei piani faunistico - venatori provinciali.

3. Per le attività la cui disciplina è demandata ad appositi regolamenti, fino alla loro emanazione continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti, in quanto compatibili con la presente legge, e non in contrasto con la legge n. 157/ 1992.

4. Le aziende faunistico venatorie esistenti, sul territorio regionale (ex riserve di caccia), su richiesta del concessionario, entro 90 giorni dalla pubblicazione della presente legge, chiedono la trasformazione in aziende agriturismo - venatorie. Trascorso tale termine saranno sciolte con decreto del Presidente della Giunta Regionale.

5. Le distanze di cui agli art. 16 e 17 non si applicano nel caso che le aziende faunistico - venatorie, già costituite all'entrata in vigore della presente legge, di dividano in più autorizzazioni.

6. Per tutto quanto non previsto dalla presente legge valgono le disposizioni di cui alla legge 11 febbraio 1991, n. 157

7. E' abrogata la legge regionale 6 novembre 1979, n. 39.

8. Per la stagione venatoria 1994/ 95, in attesa dell'approvazione dei Regolamenti, restano in attività le autogestite esistenti.

ARTICOLO 47

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell' art. 127 della Costituzione e dell' art. 127 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Basilicata.

Potenza, li 9 gennaio 1995

ALLEGATO 1:

ALLEGATO << A >> - (Articolo 30)

Specie e periodi previsti dall' art. 18, comma 1, della legge n. 157/ 92

a) specie cacciabili dalla terza domenica di settembre al 31 dicembre: quaglia (*Coturnix coturnix*); tortora (*Streptopelia turtur*); merlo (*Turdus merula*); passero (*Passer italiae*); passera mattugia (*Passer montanus*); passera oltremontana (*Passer domesticus*); allodola (*Alauda arvensis*); colino della Virginia (*Colinus virginianus*); starna (*Perdix perdix*); pernice rossa (*Alectoris rufa*); pernice sarda (*Alectoris barbara*); lepre comune (*Lepus europaeus*); lepre sarda (*Lepus capensis*); coniglio selvatico (*Oryctolagus cuniculus*); minilepre (*Sylvilagus floridanus*);

b) specie cacciabili dalla terza domenica di settembre al 31 gennaio: storno (*Sturnus vulgaris*); cesena (*Turdus pilaris*); tordo bottaccio (*Turdus philomelos*); tordo sassello (*Turdus iliacus*); fagiano (*Phasianus colchicus*); germano reale (*Anas platyrhynchos*); folaga (*Fulica*

atra); gallinella d' acqua (*Gallinula chloropus*);
alzavola (*Anas crecca*); canapiglia (*Anas strepera*);
porciglione (*Rallus aquaticus*); fischione
(*Anas penepole*); codono (*Anas acuta*); narzaiola
(*Anas querquedula*); mestolone (*Anas clypeata*);
moriglione (*Aythya ferina*); moretta (*Aythya*
fuligula); beccaccino (*Gallinago gallinago*); colombaccio
(*Columba palumbus*); frullino (*Lymnocryptes*
minimus); combattente
(*Philomachus pugnax*) beccaccia (*Scolopax rusticola*);
taccola (*Corvus monedula*); corvo (*Corvus*
frugilegus); cornacchia nera (*Corvus*
corone); pavoncella (*Vanellus vanellus*); pittima
reale (*Limosa limosa*); cornacchia grigia
(*Corvus corone cornix*); ghiandaia (*Garrulus*
glamdarius); gazza (*Pica pica*); volpe (*Vulpes*
vulpes);

c) specie cacciabili dal 1 ottobre al 30 novembre:
pernice bianca (*Lagopus mutus*); fagiano di
monte (*Tetrao tetrix*); francolino di monte (*Bonasa*
bonasia); coturnice (*Alectoris graeca*); camoscio
alpino (*Rupicapra rupicapra*); capriolo
(*Capreolus capreolus*); cervo (*Cervus elaphus*);
daino (*Dama dama*); muflone (*ovis musimon*),
con esclusione della popolazione sarda; lepre
bianca (*lepus timidus*);

d) specie cacciabili dal 1 ottobre al 31 dicembre
o dal 1 novembre al 31 dicembre: cinghiale
(*Sus scrofa*).